

ORIGINALE



Deliberazione n° 17
del 10/07/2015

Prot.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO
PROVINCIA DI MANTOVA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) anno 2015

L'anno 2015, addì dieci del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	BADALOTTI MANUELA	Sindaco	X	
2	BENAGLIA BEATRICE	Consigliere	X	
3	BERTOLOTI COSTANZA	Consigliere	X	
4	RONDELLI ELISA	Consigliere	X	
5	POZZI FAUSTO	Consigliere	X	
6	PIVA RICCARDO	Consigliere	X	
7	RESTA SANDRO	Consigliere	X	
8	MARASTONI SILVIA	Consigliere	X	
9	FERRARI DAVIDE	Consigliere	X	
10	BIANCHI MARCO	Consigliere	X	
11	BORSARI MARIA ROSA	Consigliere		X
12	LANDINI CRISTIAN	Consigliere	X	
13	ASSEGUIDI LORENZO	Consigliere	X	
			12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale BAVUTTI Dott. CLAUDIO.

La Sig.ra BADALOTTI MANUELA nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale, in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modificazioni, è stata istituita in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria (IMU);

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata per l'anno 2015;

Vista la legge 190/14 (legge di stabilità 2015) che ripropone con il comma 679 dell'articolo 1 i limiti delle aliquote IMU-TASI già previsti dal comma 677 articolo 1 Legge 147/13;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che ha stabilito, tra l'altro l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) del 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica della normativa della componente IMU;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali, di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento;

Considerato che l'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2011, attribuisce al Consiglio Comunale la facoltà di modificare, con deliberazione ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, l'aliquota di base, in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che per l'anno 2015 è differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Viste, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, le aliquote di base dell'imposta municipale propria, con possibilità per i Comuni di modificarle, in aumento o in diminuzione:

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

- Aliquota di Base: 0,76 per cento, aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- Aliquota Abitazione Principale e relative Pertinenze: 0,40 per cento, aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- Fabbricati Rurali ad Uso Strumentale: 0,20 per cento, diminuzione sino a 0,10 per cento.

Considerato che al comma 9 del suindicato articolo i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

Viste le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013), secondo le quali:

- E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
- I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Dato atto delle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi 707 lettere b) e c) e 708 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), al D.L. 201/2011:

- che esenta dall'applicazione dell'imposta l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;
- che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore passa da 110 a 75;
- che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Considerato che l'art. 2, commi da 2 a 5, del Decreto Legislativo 31 agosto 2013, n. 102, modifica l'art.13 del D.L. 201/2011 per cui:

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- sono esenti per assimilazione all'abitazione principale, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale, pertanto esenti, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

- non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Ravvisata la necessità di provvedere all'approvazione delle aliquote, al fine di disporre delle risorse necessarie in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire, per cui si individuano le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2015:

Aliquota di Base	0,94 per cento
Aliquota Abitazione Principale (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative Pertinenze	0,50 per cento

Riconosciute le detrazioni previste dalla normativa, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché per le unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del D. Lgs. 504/1992;

Richiamate tutte le disposizioni normative, relative alla materia trattata, nonché il *Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale : l'imposta municipale propria (IMU) ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI)* , approvato con proprio atto n. 12 del 28/04/2014 ;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 28/04/2014 ad oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) anno 2014";

Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000;

Udite le seguenti dichiarazioni:

Landini – Rilevo che la delibera relativa ai valori delle aree edificabili è stata approvata dopo la scadenza del termine di pagamento.

Resta - I contribuenti potranno definire in sede di conguaglio.

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, della proposta di deliberazione in oggetto, allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n.12, espressi in forma palese dai n.12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015:

Aliquota di Base	0,94 per cento
Aliquota Abitazione Principale (nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative Pertinenze	0,50 per cento

- 3) di approvare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2015, mentre per quanto non espressamente previsto si applicano quelle previste dalla legge:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006;
- 5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di CONSIGLIO N° 17 del 10/07/2015

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BADALOTTI MANUELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE:

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal giorno e che vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124, D. Lgs.18/8/2000, n.267.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- ☐ CHE, ai sensi dell'art. 134 comma 3°, D. Lgs.18/8/200, n.267, la presente deliberazione è divenuta esecutiva il:

BAGNOLO SAN VITO ,

IL SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI Dott. CLAUDIO
